



***IL NUOVO CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ASTENSIONE
DALLA ATTIVITA' GIUDIZIARIA
DEGLI AVVOCATI***

**Note e suggerimenti pratici in ordine
alle nuove disposizioni in tema di astensione
dall'attività giudiziaria penale**

Documento ad uso interno

EDIZIONE AGGIORNATA AL 31 MARZO 2010

***IL NUOVO CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ASTENSIONE
DALLA ATTIVITA' GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI***

INDICE

INTRODUZIONE E CENNI SULLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI	3
PROCLAMAZIONE DELL'ASTENSIONE - PROCEDURE	6
DURATA DELL'ASTENSIONE	8
EFFETTI DELL'ASTENSIONE - REGOLE	11
PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE QUALI NON E' CONSENTITA L'ASTENSIONE.....	14
<i>CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI</i>	<i>17</i>
MODELLO DI COMUNICAZIONE PER ASTENSIONE	23
GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA.....	25

Come a tutti noto, è stato recentemente approvato il nuovo testo del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83- è stato valutato come idoneo (ai sensi dell'art. 13, lett. a legge 146/1990), e dunque operante, dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008.

Il testo contiene alcune novità (rispetto al precedente regime) sulle modalità concrete dell'astensione che sono ovviamente rilevabili dalla lettura dello stesso.

Per facilitare le Camere Penali italiane e tutti i colleghi penalisti, l'Unione delle Camere Penali Italiane ritiene comunque di sintetizzare alcune indicazioni risultanti dalla nuova disciplina per evitare concreti problemi nel corso delle astensioni dalle attività giudiziarie penali proclamate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di autoregolamentazione.

INTRODUZIONE E CENNI SULLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

La regolamentazione della astensione dell'Avvocatura è regolata dalla legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000.

L'Avvocatura, specie quella penale, ha sempre sostenuto la non assimilabilità, *tout court*, della astensione forense allo “sciopero” come tradizionalmente inteso.

Tale non automatica assimilazione è avallata dalla sentenza 171/1996 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l'esistenza di *“un'area connessa alla libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto allo sciopero”* e che tale salvaguardia *“vale altresì per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono –come gli avvocati- la propria attività in condizioni di indipendenza, dal che derivano la peculiarità della loro posizione”*.

La Corte perciò, nel 1996, ritenne che l'astensione degli avvocati non fosse riducibile allo “sciopero” e di non poter perciò procedere *“ad una interpretazione estensiva o analogica dei diversi meccanismi contenuti nella legge...”* dato che

“l’astensione degli avvocati...non rientra compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 13 3 14 l. 146/1990”.

Il riflesso di tale posizione, condivisa e rivendicata dall’UCPI, si ritrova anche negli atti parlamentari.

Con un Ordine del Giorno del 4 aprile 2000, il Senato della Repubblica (documento non posto in votazione a firma dei Senatori Calvi, Valentino, Cortelloni, Mundi, Pinto, Follieri, Meloni e Dentamaro; c.d. “Ordine del Giorno Calvi”), segnalava al Governo il contenuto della sentenza 171/1996 della Corte Costituzionale sotto il profilo della peculiarità delle astensioni dell’Avvocatura, ricordando che *“l’Avvocatura è connotata da peculiarità che appaiono più evidenti proprio in occasione delle astensioni dalle udienze, volte di massima non alla tutela di interessi economici dell’avvocato, ma alla denuncia di disfunzioni organizzative del sistema giudiziario per una più incisiva tutela dei diritti dei cittadini. Devono essere anche ricordate le forti peculiarità della funzione difensiva, espresse in più parti della Costituzione e messe in evidenza dalla Corte Costituzionale”.*

L’ordine del giorno in questione chiedeva che il Governo si impegnasse a tener conto, nella disciplina dello sciopero dei servizi essenziali, del rilievo costituzionale della funzione difensiva.

Purtroppo, in spregio di tali indicazioni, con la legge 11 aprile 2000 n. 83 il Parlamento ha sostanzialmente esteso la legge 146/1990 (“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”) alla astensione collettiva dei professionisti.

In esito alle integrazioni legislative del 2000, la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali (di cui alla legge 146/1990) dettò, con delibera 02/137 del 4 luglio 2002, una disciplina provvisoria (adottabile, ai sensi dell’art. 13 della legge 146/1990, in mancanza di un codice di autoregolamentazione redatto dalle singole categorie di lavoratori e riconosciuto idoneo dalla Commissione).

Sebbene tale disciplina provvisoria non sia mai stata condivisa (e neppure ritenuta legittima) dall’Unione delle Camere Penali Italiane (come risulta da diversi documenti e delibere delle precedenti Giunte UCPI), fu comunque, per senso di responsabilità, rispettata nell’ambito delle astensioni forensi anche al di

là di disposizioni –pure adottate dall’UCPI- in tema di autoregolamentazione propria¹.

Recentemente, nei primi mesi del 2007 (la documentazione in proposito, compresi i documenti UCPI, è rinvenibile sul sito Internet dell’Unione), la Commissione di Garanzia ha avviato nuovamente la procedura prevista dall’art. 13 della legge per tentare di pervenire alla redazione di un codice di autoregolamentazione delle varie associazioni forensi che potesse dalla Commissione essere condiviso e ritenuto idoneo ai sensi di legge (in caso di idoneità il codice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

In caso di mancata condivisione, infatti, la Commissione ha il potere, per legge, di emanare una normativa provvisoria vincolante, quale era, in effetti, quella vigente sino al nuovo recentissimo testo.

Nel corso del 2007 si sono svolte numerose riunioni tra le associazioni forensi, tra cui l’UCPI, per la redazione di un codice di regolamentazione condiviso che tenesse anche conto di alcune esigenze ritenute imprescindibili dalla Commissione e che l’avevano inizialmente portata a formulare una bozza di proposta particolarmente rigida e inaccettabile per l’avvocatura.

L’esito della “trattativa” è il nuovo Codice di Autoregolamentazione delle associazioni forensi che è stato valutato idoneo (ai sensi dell’ art. 13 della legge 146/1990) dalla Commissione e pertanto, ai sensi di legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008.

A tale testo, attualmente, occorre dunque fare riferimento, non essendo più vigenti le disposizioni precedenti che l’UCPI aveva osservato fino alla ultima astensione dalle udienze del settembre 2007.

In sintesi, di seguito verranno illustrate le disposizioni concernenti il settore penale, in parte (specialmente quanto agli effetti della astensione) differenti da quelle precedentemente vigenti.

¹ Ci si riferisce al Codice di Autoregolamentazione approvato dalla Giunta UCPI il 6 giugno 1997, testo ora da ritenersi superato e che, per diversi aspetti, era anche più rigoroso dell’attuale

PROCLAMAZIONE DELL'ASTENSIONE - PROCEDURE

Quanto alla proclamazione e alle comunicazioni d'obbligo, le modalità non sono sostanzialmente modificate rispetto al passato, ma vi sono comunque alcune novità (tra gli allegati al presente documento comunque è rinvenibile un modello "standard" di comunicazione utilizzabile dalle camere penali anche per iniziative in sede locale).

L'articolo 2 del Codice prevede in sintesi che:

- a) **Sia indicata la specifica motivazione della astensione.** In proposito sembra opportuno che tale indicazione sia effettuata in modo certamente preciso, ma comunque sintetico, eventualmente allegando alla comunicazione la delibera, locale o nazionale, che proclama l'astensione;
- b) **L'organismo proclamante deve assicurare la comunicazione tempestiva al pubblico dell'astensione.** Questo adempimento deve ritenersi assolto con la comunicazione dell'iniziativa nelle forme più varie, ed indicabili solo esemplificativamente (inserimento su siti internet; comunicazioni alla stampa; volantini; manifesti affissi negli uffici giudiziari *etc.*: tutte attività da sempre poste in essere dalle camere penali in queste occasioni);
- c) **Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non deve intercorrere un periodo di tempo superiore a sessanta giorni.** Si tratta di una questione che non ha mai riguardato le astensioni dei penalisti, convocate da sempre nel rispetto di tale intervallo di tempo;
- d) **occorre specificare se l'astensione in questione rientri tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990** come modificata dalla legge 83/2000 (l'articolo in questione afferma che "*Le disposizioni del presente*

articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori").

In proposito preme segnalare che esiste una cospicua difformità tra UCPI e Commissione sulla interpretazione da dare a tale disposizione di legge. La Commissione ritiene infatti che astensioni anche in difesa di principi costituzionali (es. disposizioni di legge in materia di libertà personale *etc.*) **non** rientrino nella clausola citata e pertanto non consentano la deroga al preavviso. Secondo la Commissione, la norma riguarda casi eclatanti (atti di sovversione in danno del Parlamento; messa in pericolo concreta dell'ordine costituzionale *etc.*). Tale difformità interpretativa va tenuta in generale presente allorché si opini di poter proclamare un'astensione senza preavviso. In generale, l'UCPI ritiene in effetti che la clausola debba essere interpretata con un certo rigore e con particolare cautela;

- e) **Le Autorità cui va effettuata la comunicazione** sono indicate nell'articolo 2, comma 1 del Codice.

DURATA DELL'ASTENSIONE

La durata delle astensioni è disciplinata dall'art. 2 comma 4 e contempla novità rispetto alla disciplina precedente:

- a) **Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.** Non sarà perciò (più) possibile proclamare astensioni differite (ad esempio un primo periodo e contestualmente un periodo successivo);

- b) **La durata di una astensione non potrà più superare gli otto giorni consecutivi** (escludendo dal computo domenica e festivi);

- c) **Il termine massimo di astensione in un mese solare non potrà superare complessivamente otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi** (cfr. più avanti su questa espressione);

- d) **Tra il termine finale di un'astensione e l'inizio della successiva deve intercorrere un termine di almeno 15 giorni;**

- e) Tutte tali limitazioni **non si applicano (solo)** allorché siano operative le condizioni per l'astensione senza preavviso di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge 146/1990 (cfr. precedente punto d del paragrafo "Proclamazione dell'astensione-Procedure").

L'ultima parte dell'art. 2 comma 4 (*"Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto"*) è stata inserita a causa delle obiezioni dell'UCPI in ordine alla clausola limitativa riportata più sopra alla precedente lettera e) (*"anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi"*), e fa riferimento alla nozione di "prevedibile impatto" elaborata dalla giurisprudenza della Commissione di Garanzia.

La questione si pone nei seguenti termini.

Poiché, come si è visto, le astensioni forensi vengono ora assoggettate a limitazioni temporali anche ove siano relative *"a questioni e a temi diversi"*, potrebbe porsi il problema di astensioni convocate, (ad es. da altre associazioni forensi) su temi assolutamente estranei al settore penale (esempio di scuola: la disciplina del decreto ingiuntivo).

Interpretando alla lettera il Codice, tali astensioni potrebbero avere l'effetto di impedire la proclamazione, ad esempio, di una successiva astensione delle Camere Penali su un argomento completamente diverso da quello oggetto della prima astensione. La prassi di altri ambiti lavorativi insegna addirittura che talune associazioni sindacali convocano scioperi pretestuosi proprio per paralizzare futuri scioperi di "sigle" concorrenti.

Per evitare ingiuste limitazioni, in tali casi, la Commissione valuta la natura (il "prevedibile impatto") di tali astensioni, ritenendole legittime se concernono temi effettivamente differenti.

Deve perciò ritenersi legittima l'astensione quando concerna questioni e settori completamente differenti e in nulla assimilabili.

Se invece l'astensione riguardasse, ad esempio, la professione forense, i vincoli e le limitazioni sarebbero validi e vigenti (esempio pratico: una astensione dell'OUA e poi delle Camere Penali contro il "decreto Bersani": la seconda astensione dovrebbe rispettare i limiti temporali previsti dal Codice di autoregolamentazione anche se convocata da diversa associazione).

Deve perciò ritenersi proibita l'elusione di tali disposizioni proclamando astensioni su temi contigui e similari: in altre parole, non sono possibili *escamotages* diretti a rendere vana la nuova disciplina.

La disposizione in parola va considerata con estrema attenzione con riguardo alle astensioni in sede locale che, conformemente del resto allo Statuto UCPI, devono riguardare temi locali.

Se infatti un'astensione nazionale dell'UCPI non potrebbe mai limitare astensioni su temi differenti in sede locale, ove una camera penale territoriale, invece, oltrepassando la propria "competenza", proclamasse un'astensione su questioni di rilievo nazionale, ciò potrebbe produrre l'effetto di far scattare le limitazioni del Codice nei confronti dell'UCPI in quanto tale.

Occorre pertanto una particolare attenzione in ordine alla questione ora segnalata.

EFFETTI DELL'ASTENSIONE - REGOLE

Alcune tra le disposizioni sugli effetti dell'astensione sono innovative e frutto della pressione della delegazione UCPI in sede di trattativa.

Le più importanti disposizioni, contenute nell'art. 3 del Codice, sono le seguenti:

- a) viene ribadito più chiaramente che **l'astensione non riguarda le mere "udienze" ma l'attività giudiziaria in quanto tale** (e perciò vi rientra senz'altro la partecipazione ad interrogatori, confronti, sopralluoghi, atti d'indagine *etc.*: del che non si dubitava neppure in precedenza, ma risulta che qualche magistrato avesse tentato di interpretare diversamente le precedenti clausole, più ambigue, del Codice in precedenza vigente);

- b) una volta indetta l'astensione, **il singolo avvocato può dichiararla personalmente o tramite sostituto anche soltanto all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare.** Sul punto va rilevato che, come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, considera lo "sciopero" degli avvocati come legittimo impedimento e ciò, secondo alcune decisioni, imporrebbe la procedura relativa (istanza scritta tempestivamente depositata *etc.*).

L'UCPI ha sempre ritenuto che l'astensione dalle udienze sia legittima non in quanto "impedimento" ma in quanto esercizio di un diritto costituzionale, non assoggettabile ad altre condizioni.

E' possibile che sul punto potranno porsi delle questioni, ma è chiaro che "politicamente" occorre sostenere la più ampia applicabilità del Codice e delle sue nuove disposizioni. Preme ancora rilevare che l'UCPI, comunque, ha sempre suggerito la necessità di depositare, nei giorni precedenti l'astensione, una comunicazione scritta di adesione con allegata la delibera e, ove possibile, di presentarsi personalmente in udienza per

ribadire la propria volontà di adesione. Ciò –in effetti- non per ragioni “procedurali” ma in ossequio ad un codice di condotta interno che impone all’iscritto alla associazione un particolare rigore nel dichiarare pubblicamente e solennemente la propria adesione ideale, differenziando il proprio comportamento da quello di chi, sciattamente, aderisce alla iniziativa di astensione solo per “lucrare” un rinvio dell’udienza.

- c) In alternativa alla dichiarazione di astensione prima dell’udienza o della attività d’indagine può essere redatto anche un atto scritto che tuttavia andrebbe comunicato agli altri avvocati e alle parti due giorni prima della “data stabilita” (art. 3 comma 1 lettera b). Si tratta di disposizione farraginosa ed inutile che la Commissione ha richiesto di mantenere nonostante l’opposizione delle associazioni forensi, ma che ha un’efficacia pratica inesistente in presenza della alternativa modalità che si è in precedenza segnalata, pienamente legittima (dichiarazione di astensione all’inizio dell’udienza);
- d) Di particolarissimo rilievo (ma anche foriera di possibili equivoci) la formula che equipara l’astensione effettuata in ossequio alle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione al “legittimo impedimento” del difensore. La formula, inserita nel Codice, richiama (discutibilmente) quella del codice di procedura penale e conferisce piena legittimità alla dichiarata astensione. Si auspica che i Colleghi vogliano rivendicare anche in udienza, con particolare coerenza e vigore, la nuova disposizione di fronte a giudici eventualmente riottosi.

In particolare: le udienze in camera di consiglio

Quanto sopra detto al punto d) vale in particolar modo (e la questione ha estremo rilievo) per le udienze camerale ex art. 127 c.p.p. o di altro tipo. Come noto, in talune sedi giudiziarie alcuni magistrati ritengono non applicabile l’astensione alle udienze in camera di consiglio, comprese quelle che si celebrano con giudizio abbreviato. Tale interpretazione riduttiva discende

appunto dalla assimilazione giurisprudenziale della astensione forense al legittimo impedimento del difensore, ritenuto inapplicabile ai procedimenti in camera di consiglio.

Sul punto è particolarmente importante rilevare che la nuova disposizione prevede la legittimità della astensione, “*considerata legittimo impedimento del difensore*” per “*l’udienza, l’atto di indagine preliminare o qualsiasi altro atto o adempimento del difensore **per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria***”. E’ chiarissimo, dunque, che la nuova regolamentazione, valutata idonea dalla Commissione di garanzia ai sensi della legge 146/1990, **prevede espressamente la legittimità della astensione dell’avvocato anche nell’ambito delle udienze camerali, poiché nelle udienze camerali è prevista la presenza del difensore “ancorchè non obbligatoria”**.

L’Unione delle Camere Penali Italiane chiede espressamente ai Presidenti delle Camere Penali ed ai Colleghi in udienza di far rilevare, se necessario, ai Magistrati, la nuova disciplina, verbalizzando espressamente, in caso di problemi, la questione, nonché di segnalare immediatamente all’UCPI le violazioni intervenute per evitare sempre possibili prevaricazioni;

- e) Altra rilevante novità è prevista dal comma 2 della disposizione in parola, che chiarisce quel che il precedente codice lasciava in dubbio: **la mancata adesione alla astensione di altri soggetti del procedimento, compreso il legale della parte civile e il difensore della persona offesa dal reato, non “paralizza” la astensione degli altri difensori che aderiscano alla stessa**. Anche in tali casi, dunque, il procedimento dovrà essere rinviato;
- f) Il comma 4 dell’articolo 3 ribadisce espressamente che **il difensore di ufficio è equiparato a quello fiduciario nel diritto di aderire alla astensione** dall’attività giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE QUALI NON E' CONSENTITA L'ASTENSIONE

La relativa disposizione del Codice di Autoregolamentazione è praticamente identica a quella in precedenza vigente, e indica i casi in cui **non** è consentita l'astensione.

La sola differenza di rilievo rispetto alla precedente disciplina è che l'astensione è possibile nelle udienze per incidente probatorio nei casi in cui *“non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso”*.

Al di là di tale esemplificazione contenuta nel Codice e della atecnicità dell'espressione “ipotesi di urgenza”, va detto che, mentre non sarebbe legittima l'astensione, ad esempio, in una ricognizione di persona effettuata con incidente probatorio, lo è invece in tutti i casi “non urgenti” (es. perizie contabili; incidenti dichiarativi *etc.*). Chiaro che, in taluni casi, l'urgenza potrebbe dover essere valutata caso per caso. Ogni qualvolta vi siano contestazioni è bene che il legale provveda a far verbalizzare il proprio punto di vista.

DIVIETI DI ASTENSIONE

Al di là di questa innovazione, permangono i divieti già sanciti in precedenza, e cioè **non è possibile l'astensione:**

- 1) nell'ambito **dell'assistenza di atti di perquisizione e sequestro;**
- 2) nelle **udienze di convalida e afferenti misure cautelari** (in questa ipotesi rientrano ovviamente le procedure dinanzi al Tribunale del riesame);
- 3) negli **interrogatori ex art. 294 c.p.p.;**
- 4) **negli incidenti probatori “urgenti”;**

- 5) **nel giudizio direttissimo** (dovrebbe intendersi limitatamente alla sua instaurazione ed agli atti che coinvolgono la libertà personale);
- 6) per il compimento degli **atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p.** (assunzione di prove non rinviabili nel pre-dibattimento);
- 7) Nei processi con reati per i quali la **prescrizione** maturi durante il periodo di astensione ovvero, se in fase d'indagine preliminare, maturi entro 360 giorni o, se in fase di merito, entro 180 giorni o se, in sede di legittimità, entro 90 giorni (tale disciplina non è coordinata con le disposizioni processuali che prevedono la sospensione del termine prescrizionale in caso di rinvio per legittimo impedimento, ma la Commissione non ha inteso rinunciare alla disposizione);
- 8) **Nei processi in cui l'imputato si trovi "in stato di custodia cautelare o di detenzione", ma solo nel caso in cui l'imputato chieda espressamente di essere giudicato** (in tal caso il difensore non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale).

Per maggiore chiarezza, dunque, deve ribadirsi che **l'astensione è possibile anche nei processi con imputati detenuti**, se l'imputato lo consente (ma per non consentirlo deve dichiarare espressamente tale volontà ex art. 420 ter comma 5, ultima parte, c.p.p.).

E' chiaro però che, in caso di pluralità di imputati e di posizioni inscindibili (cfr. art. 3 co. 2 del Codice), se uno degli imputati detenuti chiede che il processo si celebri nonostante l'astensione, anche i legali di imputati "consenzienti" alla astensione **non** potranno astenersi.

*** **

Queste le principali disposizioni.

Il presente lavoro conterrà certamente diverse lacune, anche in ragione dei sempre possibili problemi interpretativi delle nuove disposizioni.

Si chiede perciò cortesemente ai Colleghi e soprattutto alle camere penali di segnalare all'Unione delle Camere Penali Italiane le eventuali evenienze concrete

che si verificano nel corso delle singole udienze nonché tutti i casi di violazioni da parte della Magistratura delle disposizioni in parola.

Nel contempo, ovviamente, si chiede a tutti di rispettare con rigore le disposizioni in questione.

Roma, 10 gennaio 2008

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE
UDIENZE DEGLI AVVOCATI**

L'Organismo unitario dell'avvocatura (O.U.A.)

e

l'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA)

l'Associazione nazionale forense (A.N.F.)

l'Unione nazionale camere civili (U.N.C.C.)

l'Unione camere penali italiane (U.C.P.I.)

congiuntamente sottopongono alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il presente

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalita' dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati.

Art. 2.

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonche' anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il piu' tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e proclamata ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non puo' superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di piu' astensioni proclamate in difformita' dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvedera'

in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3.

Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5.**Prestazioni indispensabili in materia civile**

1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

- a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacita' delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
- c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti giudiziali;
- f) alla materia elettorale.

Art. 6.**Prestazioni indispensabili nelle altre materie**

1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

- a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
- b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7.**Controllo deontologico**

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei consigli dell'ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalita' di astensione.

Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

.....

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

su proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore;
Premesso:

1. Che le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono attualmente disciplinate dalla regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con

delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002;

2. Che l'esperienza applicativa della suddetta disciplina ha dimostrato come la stessa possa essere migliorata al fine di realizzare l'equo contemperamento tra i diversi diritti costituzionali il cui godimento la Commissione e' chiamata a tutelare anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti;

3. Che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai fini del giudizio di idoneita', onde superare il regime "provvisorio" dell'attuale regolamentazione;

4. Che, allo scopo, la Commissione in data 3 febbraio 2005 ha convocato il Consiglio nazionale forense, l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, l'Unione delle camere penali italiane, l'Unione delle camere civili, l'Associazione italiana giovani avvocati e l'Associazione nazionale forense;

5. Che, nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005, si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura a predisporre un codice di autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi determinati da alcuni punti controversi dell'attuale disciplina, nessuna notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di tali organismi;

6. Che la Commissione ritenendo, pertanto, di dover procedere ad una revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;

7. Che la proposta in parola e' stata notificata all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione delle camere penali italiane, all'Unione delle camere civili, all'Associazione italiana giovani avvocati ed all'Associazione nazionale forense;

8. Che, a seguito della notifica della proposta da parte della Commissione, i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno trasmesso un "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" adottato, in data 4 aprile 2007, congiuntamente, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dall'Unione camere penali italiane, dall'Associazione nazionale forense, dall'AIGA nonché dall'Unione nazionale delle camere civili per sollecitarne "un giudizio di conformità ai principi dell'ordinamento in materia di astensione dall'attività giudiziaria";

9. Che, pertanto, la Commissione, esaminato il testo del codice, ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette associazioni per un incontro;

10. Che la suddetta audizione si e' svolta il 19 settembre 2007, con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla necessità di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina;

11. Che, pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a seguito di quanto emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007;

12. Che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine del 26 novembre 2007 per l'invio del predetto parere;

13. Che, in data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni dell'Assoutenti con le quali e' stata segnalata l'opportunita' della previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione diretta e preventiva verso il cliente da parte dell'avvocato che intende aderire all'astensione;

Considerato:

1. Che la legge n. 146/1990, all'art. 1, comma 1, lettera a), individua "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione", come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2. Che, successivamente, la legge n. 83/2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146/1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

3. Che il comma 1 del citato art. 2-bis della legge n. 146/1990, cosi' come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000 prevede l'obbligo nei casi in esame del "rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili" di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione "promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza" del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti "di codici di autoregolamentazione che "devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore" a quello, tipico, di dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva" e debbono altresì "assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1";

4. Che il codice di autoregolamentazione in esame contiene:

l'indicazione di un preavviso di "almeno dieci giorni" nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni (art. 2, comma 1);

la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 2, comma 2);

la determinazione della durata massima nonche' la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4);

l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (articoli 4, 5, 6);

5. Che il rilievo formulato da Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, puo' trovare più adeguata soluzione, nell'ambito delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di regolamentazione generale dell'astensione collettiva;

6. Che pertanto l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e dall'attività giudiziaria si può ritenere

coerente con le regole della legge n.146/1990 e successive modifiche nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, il codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione nazionale camere civili, all'Unione camere penali italiane, all'Associazione italiana giovani avvocati, all'Associazione nazionale forense, al Ministro della giustizia nonché, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone inoltre

la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 13 dicembre 2007

Il presidente: Martone

Modello di Comunicazione per astensione

Al Presidente della Corte di
Appello di.....

Ai Dirigenti degli Uffici
Giudiziari

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno

La Camera Penale diin relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che -ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- f) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di e si terrà il
- g) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane

in data, attiene a ragioni di
.....
.....
.....;

- h) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- i) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- j) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- k) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- l) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data.....

Carica

Firma.....

Giurisprudenza della Commissione di Garanzia



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

18 GEN. 2008

Roma,

**Unione Camere Penali
Italiane**
Fax 06.3207040

Presidente del Senato della Repubblica
Fax 06-67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06-67603522

**Presidente del Consiglio
dei Ministri**
Fax 06-67793543-6796894

Ministro della Giustizia
Fax 06- 68897411

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Prot. **94/RU**
Pos. **29762**

Comunico che la Commissione nella seduta del 17 gennaio 2008, su proposta del Commissario Prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000

LA COMMISSIONE

Con riferimento all'astensione dalle attività giudiziarie, proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane in data 10 gennaio 2008 (atto acquisito al protocollo in data 11 gennaio 2008), per il giorno 23 gennaio 2008.

RILEVATO

che risultano precedentemente proclamate, dall'Ordine degli Avvocati di Benevento, astensioni dalle udienze civili e penali presso l'Ufficio del Giudice di Pace di San Giorgio del Sannio (BN) per i giorni dall'1 gennaio 2008 al 7 gennaio 2008, dall'8 gennaio 2008 al 14 gennaio 2008 e dal 15 gennaio 2008 al 21 gennaio 2008;

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, all'organismo proclamante in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa a:

- **mancato rispetto dell'intervallo tra astensioni**, di cui all'art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008, laddove è previsto che *"In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni."*

Si invita, pertanto, l'Unione Camere Penali Italiane a comunicare tempestivamente, la revoca dell'astensione limitatamente alle udienze dinanzi al Giudice di Pace di San Giorgio del Sannio (BN).

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento, potrà accertare ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera all'Unione Camere Penali Italiane, al Ministro della Giustizia, nonché ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni

Il Presidente
Antonio Martone





*Commissione di garanzia
dell'astensione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, **20 MAR. 2009**

Giunta Unione Camere Penali Italiane
Fax 06.3207040

Ministro della Giustizia
Fax 06.68897411

e, p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Prot. **596/RU**
Pos. 33819

Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2009, su proposta del Commissario Prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000

LA COMMISSIONE

Con riferimento alla comunicazione in data 17 marzo 2009 (atto pervenuto in data 18 marzo 2009) di una "astensione dalle udienze penali e dell'attività giudiziaria penale per i giorni dal 30 marzo 2009 al 3 aprile 2009" proclamata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane con delibera del 17 marzo 2009

RILEVATO

che risulta precedentemente proclamata, in data 9 marzo 2009 (atto pervenuto in data 11 marzo 2009) dalla Camera Penale di Roma, su una "astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie per i giorni 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 2009";

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, all'organismo proclamante in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione relativa a:

- **mancato rispetto dell'intervallo tra astensioni**, di cui all'art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008, laddove è previsto che "In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni."

Si invita l'organismo proclamante in indirizzo a riformulare la proclamazione dell'astensione, in conformità alla legge ed alla disciplina di settore, **escludendo dalla stessa il circondario di Roma** e dandone comunicazione alla Commissione entro 5 gg. dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n.146/1990 e successive modificazioni.

Si invita, altresì, l'Unione Camere Penali Italiane a fornire **urgentemente** prova documentale dell'avvenuta comunicazione della proclamazione dell'astensione ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane, al Ministro della Giustizia, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni

Il Presidente
Antonio Martone





*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

26 MAR. 2009

Roma,

Unione Camere Penali Italiane
Fax 06.3207040

e, p.c. **Ministro della Giustizia**
Fax 06.68897411

**Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione**
Fax 06.6883417

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

**Procuratore Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione**
Fax 06.68832260

Presidente della Corte di Appello di Roma
Fax 06.398088401

**Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di Roma**
Fax 06.6871642

Presidente Consiglio Nazionale Forense
Fax 06.68897460 - 97748829

e, p.c. (ai sensi art. 13 lett. n della legge n. 146/90 e successive modificazioni)

Presidente del Senato della Repubblica
Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax 06.67793543

Prot. **626/RU**
Pos. **33819**

Comunico che la Commissione, nella seduta del 26 marzo 2009, su proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

Delibera n. 09/217

LA COMMISSIONE

VISTO il provvedimento in data 19 marzo 2009 con il quale – in relazione all'astensione collettiva dalle udienze penali e dall'attività giudiziaria penale per i giorni dal 30 marzo al 3 aprile 2009, proclamato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane – si è richiesta la prova dell'avvenuta integrale comunicazione della proclamazione e si è segnalato, ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge n. 146/1990 e succ. modd., il mancato rispetto dell'intervallo con l'astensione in precedenza proclamata dalla Camera Penale di Roma per i giorni dal 23 al 27 marzo 2009;

VISTA la nota in data 20 marzo 2009 con la quale la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, oltre a documentare il richiesto adempimento, nel confermare l'astensione, ha chiesto che, in sede di valutazione in via preventiva del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto, si consideri legittima l'effettuazione delle due astensioni, tenendo conto:

- a) della diversità degli organismi proclamanti;
- b) della diversità delle questioni poste a fondamento delle vertenze;
- c) della circostanza che l'astensione nazionale "concerne, tra l'altro, l'attentato a diritti costituzionali dei cittadini", nonché "la necessità di alcune riforme di carattere costituzionale";

RILEVATO che successivamente, con nota del 20 marzo 2009, la Camera Penale di Roma ha revocato l'astensione, sia pure limitatamente (per rispettare il termine previsto al tal fine), ai giorni 25, 26 e 27 marzo 2009;

RITENUTO, pertanto, che la Commissione può prendere atto della regolarità dell'invio della proclamazione e della intervenuta revoca che, anche se parziale, induce ad escludere che nei giorni 23 e 24 marzo 2009 si sia verificato un rilevante impatto sul servizio pubblico essenziale, con il conseguente venir meno della richiamata indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) e succ. modd.;

RITENUTO, peraltro, opportuno precisare che, ai fini dell'applicazione della clausola relativa alla valutazione preventiva del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto, non possono valere gli elementi indicati nella nota della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ma esclusivamente la prevedibile incidenza sul servizio in relazione alla rappresentatività dell'organismo proclamante nell'ambito territoriale di riferimento, nonché la predeterminazione dell'ambito delle attività oggetto dell'astensione (udienze civili, udienze penali ...);

DELIBERA

di prendere atto:

- a) della regolarità dell'invio della proclamazione dell'astensione dalle udienze penali e dall'attività giudiziaria penale per i giorni dal 30 marzo al 3 aprile 2009;
- b) della revoca per i giorni 25, 26 e 27 marzo 2009 dell'astensione proclamata dalla Camera Penale di Roma e del conseguente venir meno dell'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) e succ. modd., richiamata in motivazione;


DISPONE

la trasmissione della presente delibera all'Unione Camere Penali Italiane, la comunicazione per conoscenza al Ministro della Giustizia, al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, al Presidente della Corte di Appello di Roma, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense nonché, ai sensi dell'art. 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISPONE ALTRESI'

la pubblicazione della presente delibera sul sito internet della Commissione.

Il Presidente
Antonio Martone





*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

27 OTT. 2009

Roma,

**Unione delle Camere Penali
Italiane**
Fax: 06.3207040

TRASMISSIONE VIA FAX

Pos.n. 35791

Prot. n. 1757/RV

Oggetto: Proclamazione dell'astensione collettiva degli avvocati dalle attività giudiziarie, proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, con nota del 19 ottobre 2009 (pervenuta in pari data), per il giorno 27 novembre 2009.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2009, con riferimento all'astensione in oggetto, su proposta del Consigliere Salvatore Vecchione, Commissario delegato per il settore, ha deliberato di segnalare alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane che la comunicazione dell'astensione deve essere indirizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n.07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), anche ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori Capo delle singole Procure.

Si invita, pertanto, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ad attenersi, per le eventuali future proclamazioni, a quanto previsto dalla richiamata disposizione del suddetto Codice di autoregolamentazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

25-FEB-2010 10:48

COMM. GAR. SCIOPERO

0-0667796408

P.01/02



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 25 FEB. 2010

Unione Camere Penali Italiane
Fax: 06 3207040

Ministro della Giustizia
Gabinetto del Ministro
Fax: 06.68897411

**Presidente della Suprema
Corte di Cassazione**
Fax: 06.6883423

**Procuratore Generale presso
la Suprema Corte di Cassazione**
Fax: 06.68832260

**Presidente della
Corte Costituzionale**
Fax: 06.4698916

Consiglio Nazionale Forense
Fax: 06.97748829

**p.c. Presidente del Senato
della Repubblica**
Fax: 06.67062022

**Presidente della Camera
dei Deputati**
Fax: 06.67603522

**Presidente del Consiglio
dei Ministri**
Fax: 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 36852

Prot. n. 430/RV

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Cons. Salvatore Vecchione con riferimento all'astensione nazionale dalle udienze penali e dalle altre attività giudiziarie, proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, in data 22 febbraio 2010 (atto pervenuto in pari data), per il giorno 10 marzo 2010;

RILEVATO

che precedentemente, in data 10 febbraio 2010 (atto pervenuto il 16 febbraio 2010) risulta proclamata un'astensione dalle udienze penali proclamata dalla Camera Penale di Benevento per il periodo dal 1 marzo al 5 marzo 2010;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., all'Unione proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la violazione relativa a:

- **obbligo di intervallo minimo tra astensioni, limitatamente all'astensione precedentemente proclamata dalla Camera Penale di Benevento** per il periodo, dal 1 marzo al 5 marzo 2010, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., come recepito nell'art. 2, comma 4, del codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2009), ove è previsto che "tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni."

Si invita l'Unione Camere Penali Italiane ad escludere dall'astensione in oggetto le udienze penali dinanzi al Tribunale di Benevento, dandone tempestiva comunicazione alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in caso di apertura del procedimento, potrà accertare ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Unione Camere Penali Italiane, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Suprema Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.n), della Legge n.146 del 1990 e succ. modd..

Il Commissario Delegato
Cons. Salvatore Vecchione



31-MAR-2010 15:14

COMM.GAR. SCIOPERO

0-0667796408 P.01/03



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 31 MAR. 2010

**Organismo Unitario Avvocatura
Italiana**
Fax 06-3219431

Unione Nazionale Camere Civili
Fax 091-6125179 - 582304

Unione Camere Penali Italiane
Fax 06-3207040 - 32500588

**Associazione Italiana Giovani
Avvocati**
Fax 06-97252204

Associazione Nazionale Forense
Fax 051-330096

**Associazione Nazionale
Familiaristi italiani**
Fax 06.35458602

**Presidente del Senato della
Repubblica**
Fax 06-67062022

**Presidente della Camera dei
Deputati**
Fax 06-67603522

**Presidente del Consiglio dei
Ministri**
Fax 06-67793543-68997064

Ministro della Giustizia
Fax 06-68897411

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. 37234
Prot. 793/ev

Comunico che la Commissione, nella seduta del 29 marzo 2010, su proposta del Cons. Salvatore Vecchione, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

Delibera n. 10/219

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato su G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) all'art. 2 comma 1 disciplina la proclamazione di ciascuna astensione, precisando che essa deve essere comunicata, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni, al Presidente della Corte d'Appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati (oltre che al Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia e al Consiglio Nazionale Forense);
- che ciascun atto di proclamazione e la relativa astensione può quindi riguardare indistintamente tutte le tipologie di udienze, interessando così tutti i relativi uffici giudiziari (civili, penali, amministrativi o tributari), ovvero una specifica tipologia di udienze e il relativo ufficio giudiziario;
- che l'art. 2 comma 4 del medesimo e suddetto Codice di autoregolamentazione prevede altresì che tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni (c.d. termine di rarefazione oggettiva); ciò senza tuttavia precisare se le astensioni successive, tra le quali deve intercorrere l'intervallo minimo, siano riferite o meno alla medesima tipologia di attività giudiziaria e udienze (civili ovvero penali ovvero tributarie ovvero amministrative);

CONSIDERATO

- che in via generale la ratio del principio di c.d. rarefazione oggettiva (intervallo minimo tra un'azione di sciopero e l'altra), secondo quanto ritenuto anche dalla Commissione con delibera interpretativa del 2 ottobre 2000, è quella di evitare l'addensamento di astensioni che incidano "sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d'utenza";

RITENUTO

- che laddove con più atti di proclamazione vengono proclamate due o più astensioni indistintamente riferite a tutti i tipi di udienze (senza specificazione se alle sole udienze penali o civili o amministrative o tributarie) ovvero al medesimo tipo di udienze, tali astensioni hanno o potrebbero avere impatto sul medesimo bacino di utenza, con conseguente necessaria applicazione della regola della c.d. rarefazione oggettiva;
- che per contro laddove le astensioni siano **espressamente** circoscritte, nei rispettivi atti di proclamazione, a singole tipologie di udienze e relativi uffici giudiziari tra loro diversi (udienze civili, amministrative, penali, tributarie) non si verifica il medesimo impatto, essendo peraltro diversi e diversamente disciplinati i relativi "servizi" (e cioè le attività e "prestazioni" erogate nelle udienze civili ovvero penali ovvero amministrative ovvero tributarie);

ESPRIME AVVISO

che l'osservanza dell'intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva vada riferito alle astensioni che riguardino indistintamente ogni tipologia di udienza (civili, penali, amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di udienze, e non quando invece siano astensioni circoscritte, per espressa previsione contenuta nei rispettivi atti di proclamazione, a tipologie di udienze tra loro diverse (civili o amministrative o penali o tributarie);

DISPONE

la comunicazione della presente delibera all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, all'Unione Nazionale Camere Civili, all'Unione Camere Penali Italiane, all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, all'Associazione Nazionale Forense, all'Associazione Nazionale Familiaristi italiani, al Ministro della Giustizia nonché, ai sensi dell'articolo 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DISPONE INOLTRE

l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
